

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### *I beni relativi all'impresa individuale*

di **Dottryna**



Con l'articolo 65 del Tuir il legislatore ha inteso stabilire quando, nell'ambito dell'attività di impresa, un bene può considerarsi "relativo all'impresa".

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Imposte dirette*", la relativa *Scheda di studio*.

Nel presente contributo sono trattate le disposizioni riguardanti l'individuazione, ai fini dell'Irpef, dei beni relativi all'impresa individuale.

L'articolo 65 del Tuir disciplina i **criteri** da utilizzare al fine di individuare i beni da considerarsi "**relativi all'impresa**", distinguendo tra:

- imprese individuali;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di fatto.

In merito alle **imprese individuali**, la norma dispone che si considerano relativi all'impresa:

- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa (articolo 85 comma 1, lettera a), Tuir);
- le materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85 comma 1, lettera b), del Tuir);
- i beni strumentali all'esercizio di impresa;
- i crediti acquisiti nell'esercizio di impresa;
- i beni appartenenti all'imprenditore ed annotati nell'**inventario** (articolo 2217 cod. civ.), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria ovvero nel **registro dei beni ammortizzabili** nel caso di soggetti in contabilità semplificata.

Per detti beni, esclusi quelli appartenenti all'imprenditore, opera una **presunzione "assoluta"**.

Relativamente agli **immobili**, il citato articolo 65, comma 1, del Tuir stabilisce che quelli "*di cui*

*al comma 2 dell'articolo 43 si considerano relativi all'impresa **solo se indicati nell'inventario**".*

Detta previsione vale per gli **immobili cd. strumentali** (sia per destinazione che per natura) che, dunque, ricevono la qualificazione di cespiti "*relativi all'impresa*" soltanto a seguito di un preciso **atto di volontà** dell'imprenditore che si estrinseca nella loro **inventariazione**.

Analogo regime vige anche per gli **immobili non strumentali** i quali ricevono parimenti la qualifica di "*beni relativi all'impresa*" **se indicati nell'inventario**.

Il primo periodo del comma 1 prevede, infatti, che si considerano relativi all'impresa "*i beni appartenenti all'imprenditore che siano indicati tra le attività relative all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del codice civile*".

Ne consegue che l'ordinamento vigente lascia alla **discrezionalità dell'imprenditore** individuale (così come dell'ente non commerciale) la possibilità di individuare il regime fiscale (d'impresa o meno) dei propri beni immobili, risultando **esclusi dal novero dei cespiti "relativi all'impresa" quelli che**, pur rientrando tra i beni strumentali per natura o destinazione, **non risultano indicati nell'inventario** (risoluzione AdE 96/E/2006).

Detta esclusione comporta che ai beni "*non relativi all'impresa*" non sono, in sostanza, riferibili le vicende economiche che influenzano la determinazione del reddito d'impresa (risoluzione AdE 201/E/2007).

Si ricorda che, come chiarito dalla circolare AdE 39/E/2008 e ribadito dalla circolare AdE 26/E/2016, gli immobili strumentali per destinazione, **acquisiti** a partire dal **01/01/1992**, "*possono essere esclusi dal patrimonio se indicati nell'inventario o, per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili. I beni immobili che non soddisfano tale requisito...non si considerano beni relativi all'impresa, ma beni già appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore*".

Per le **imprese minori** in contabilità semplificata, l'articolo 65, comma 1, del Tuir dispone poi che, **in alternativa all'iscrizione nel registro** dei beni ammortizzabili, le informazioni riguardanti il bene possono essere fornite, secondo le modalità di cui:

- all'articolo 13 del D.P.R. 435/2001: le imprese minori (articolo 18 del D.P.R. 600/1973) possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili, qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano in forma ordinata e sistematica i dati non annotati su tale registro;
- all'articolo 2 del D.P.R. 695/1996: le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono essere eseguite anche nel **registro Iva acquisti**.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**